

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "HORIZON"

L'anno 2023, il giorno 5 del mese di settembre, si sono riuniti in Fiumedinisi, in via Roma 10, CAP 98022, per costituire un'associazione senza fini di lucro denominata "HORIZON", i seguenti cittadini:

1. Gabriele De Luca, nato a Messina il 29.10.2003, residente in Fiumedinisi (ME) in via Umberto I n. 39, CAP 98022, C.F. DLGRL03R29F158I;
2. Domenico Ravidà, nato a Messina il 13.05.2001, residente in Mandanici (ME) in via Fabrizi 62, CAP 98020, C.F. RVDDNC01E12F158D.

Detti signori, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

- 1) l'Associazione ha sede legale in Fiumedinisi in via Roma 10;
- 2) l'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica e persegue finalità di carattere sociale, culturale, benefico, sportivo, ludico-ricreativo;

A tal fine, fra l'altro, potrà:

- a) promuovere la formazione intellettuale e professionale, la ricerca, l'aggiornamento, anche attraverso l'organizzazione di corsi di studio e di formazione, seminari, convegni, conferenze ed altro
- b) promuovere ricerche, analisi e pubblicazione economiche, sociali e culturali;
- c) collaborare con Enti ed Amministrazioni locali (Aree Metropolitane, Liberi Consorzi, aziende ed enti turistici) o con associazioni culturali che abbiano anch'esse per scopo la diffusione dello spettacolo, della cultura, dello sport e del tempo libero;
- d) compiere ogni altra attività funzionale al raggiungimento delle finalità come sopra definite, per il raggiungimento degli scopi sociali a tal fine sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti;
- e) organizzare convegni, festivals e rassegne, anche televisive, in tutti i campi che riguardano la cultura, lo sport, lo spettacolo, il turismo ed il tempo libero;
- f) organizzare tornei ed altri eventi sportivi, eventi musicali e culturali;
- g) contribuire alla diffusione ed alla conoscenza dei fatti della cultura, dello sport, dello spettacolo, del turismo ed alla loro valorizzazione;
- h) organizzare gite, viaggi, soggiorni e tutti i servizi connessi con il turismo sia di gruppo che individuale;
- i) organizzare e gestire tutti i servizi connessi alla realizzazione di convegni;

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "HORIZON"

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36 del 28.2.1997, si sono riuniti in assemblea i sottoscritti, in via Roma 10, CAP 08032, per costituire un'associazione senza fini di lucro denominata "HORIZON".

I sottoscritti, con sede legale in Fiumicino (RM) in via Roma 10, CAP 08032, C.F. DI 0801033091281, hanno deliberato di costituire l'Associazione "HORIZON" con sede legale in Fiumicino (RM) in via Roma 10, CAP 08032, C.F. DI 0801033091281.

Dati sopra, con il presente atto costitutivo e regolamento dell'Associazione, si stabilisce quanto segue:
1) L'Associazione ha sede legale in Fiumicino (RM) in via Roma 10.

2) L'Associazione ha per oggetto l'attività di promozione, organizzazione e gestione di iniziative culturali, sportive, ricreative e sociali.
3) L'Associazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e sociali.

4) L'Associazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e sociali.
5) L'Associazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e sociali.

6) L'Associazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e sociali.
7) L'Associazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e sociali.

8) L'Associazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e sociali.
9) L'Associazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e sociali.

10) L'Associazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e sociali.
11) L'Associazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e sociali.



- 5) l'Associazione è retta dalla legge e dallo statuto che, debitamente sottoscritto dai comparenti, al presente viene allegato per farne parte integrante e sostanziale.

6) l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due membri.

Quali componenti il Consiglio Direttivo per i primi tre esercizi sociali e comunque sino al 31/12/2023, vengono nominati i signori Gabriele De Luca e Domenico Ravidà.

I componenti del Consiglio dichiarano di accettare la carica come sopra loro conferita ed ora stesso nominano: **Presidente legale Rappresentante con poteri di firma: GABRIELE DE LUCA; Vice Presidente, Segretario, Tesoriere: DOMENICO RAVIDA';**

7) Il signor GABRIELE DE LUCA viene delegato dai componenti a compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la legale costituzione dell'associazione; all'uopo viene espressamente autorizzato dai componenti ad introdurre da solo nel testo del presente atto e dell'allegato statuto quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

9) Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità saranno a carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto in Fiumedinisi (ME) il 5.09.2023:

Le Parti

Presidente GABRIELE DE LUCA

G. B. De Lugo

Vicepresidente, Segretario, Tesoriere DOMENICO RAVIDÀ

Frank

27/05/2024



ASSOCIAZIONE HORIZON

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno **2025**, il giorno **7 febbraio** alle ore **8:10** presso la sede sociale sita in **Fiumedinisi alla Via Roma n. 10**, si è riunita in **prima convocazione** l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **Horizon**, indetta con regolare avviso fatto pervenire con **comunicazione telefonica** del Presidente del Consiglio Direttivo del **17 gennaio 2025**, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Conferma della volontà di qualificare l'associazione HORIZON come APS;
2. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

1. De Luca Gabriele (Presidente)
2. Ravidà Domenico (Vice-Presidente, Segretario)
3. Gregorio Filippo (Tesoriere)
4. Lombardo Carmelo Tindaro (Consigliere)
5. Ravidà Miriana (Consigliere)
6. Coco Orazio
7. Triolo Attilio

Per un totale di n. soci 7 su 7.

Presiede l'Assemblea il Sig. **De Luca Gabriele**, in qualità di Presidente dell'associazione HORIZON, il quale nomina come Segretario della riunione il Sig. **Ravidà Domenico**.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.

1. CONFERMA DELLA VOLONTÀ DI QUALIFICARE L'ASSOCIAZIONE HORIZON COME APS

Il Presidente illustra i motivi per cui è necessario, ai fini dell'ottenimento della qualifica di APS, ribadire la volontà dell'Associazione di qualificarsi come APS ai sensi della normativa vigente in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione. L'Associazione, infatti, è stata originariamente costituita con meno di sette soci, e ciò ne

impediva la qualificazione come APS. Oggi, invece, ha un numero di soci pari a 7 (sette). Confermando ovvero ribadendo la sua volontà di qualificarsi come APS mediante apposita delibera, l'Associazione può (alla luce di quanto affermato dal 1 ALLEGATO 5 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Nota Direttoriale n. 4995 del 28/5/2019) sanare la carenza iniziale del numero minimo di soci e può ottenere la qualifica di APS. Il Presidente chiede pertanto ai soci presenti di deliberare la volontà dell'Associazione di qualificarsi come APS ai sensi della normativa vigente in materia.

I soci presenti, per alzata di mano, approvano all'unanimità.

Il Presidente, quindi, introduce il secondo argomento all'ordine del giorno

2. MODIFICHE STATUTARIE E CONSEGUENTE ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE MODIFICATO ED INTEGRATO IN CONFORMITÀ ALLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) DOPO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE AD OPERA DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)

Il Presidente illustra i motivi per i quali è necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un nuovo statuto sociale adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di associazioni di promozione sociale.

Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente.

Al termine, dopo un'ampia discussione, viene approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle APS iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: "le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative".

Mentre, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

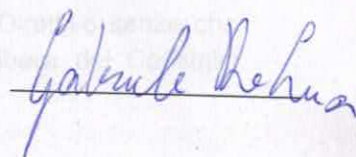
Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del terzo settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 158/E del 21/12/2017 e La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore **8:55**, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente



Milpe Gio
Lombardo Lombardo

Alm

Attilio Trida
Miriana Rando

Allo registro
Esatti e
per imposte di bollo

07/02/2018 al n. 108 Serie 3
t-stu
per imposte di bollo

L'ADDETTO
GENOVES FRANCESCO
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Prov. di delega Pro. n. 08 del 07/02/2018
Agenzia Provinciale di Messina

ALLEGATO

IN MESSINA, ADDI

N. 108

SERIE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"HORIZON APS"() firma
Prov. di delega

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Costituzione - denominazione - sede - durata

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione denominata "HORIZON APS".
2. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione al RUNTS e farà parte della denominazione sociale.
3. La sede legale dell'Associazione è in Fiumedinisi (Messina). Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Fiumedinisi viene deliberato dal Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria. Possono essere istituite con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi - attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro che mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi persegue finalità civiche, solidaristiche, divulgative, formative e di utilità sociale delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17 e di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Essa opera per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Giovanni De Luca
Dh

Maurizio Randi

Saverio Lombardo
Attilio Triolo

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. Per raggiungere le finalità di cui al precedente punto può in particolare svolgere , a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- organizzare eventi sportivi, anche in collaborazione con altre associazioni o terzi in genere;
- organizzare eventi culturali, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, convegni, congressi e viaggi rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero, fornendo attività di animazione sociale, culturale e per attività rieducative, educative, di socializzazione, ricreative;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie;

Gabriele De Luca
D RL

Alfredo Ippolito
Maria Laura

Sombraro Carmela
Stilio Triolo



- offrire sostegno all'autonomia di persone non autosufficienti o a rischio di emarginazione
- promuovere azioni per misurare e diminuire le diverse forme di inquinamento, anche mediante attività di monitoraggio sull'inquinamento, attività di pulizia di aree urbane, parchi, aree naturali protette su tutto il territorio nazionale, attività di promozione dell'economia circolare nelle scuole e non attività di manutenzione e sistemazione dei sentieri nelle aree protette;
- svolgere attività informative, di sensibilizzazione e divulgative riguardo i beni culturali e paesaggistici del territorio;
- svolgere attività di promozione delle principali azioni di protezione civile (previsione, prevenzione, emergenza e soccorso), anche mediante l'organizzazione di esercitazioni, di campagne di comunicazione e di attività di informazione;
- porre in essere operazioni di natura commerciale, quali a titolo esemplificativo la somministrazione di cibi e bevande, in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

7. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 3

Principi

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 4

Ammissione ed esclusione

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda

Gabriele De Luca

Mario Gino

Sombardomeli

Miriana Ravida

Esposito

Attilio Trillo

dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

5. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

6. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutori.

7. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

8. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

9. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Stefano De Luca

[Signature]

Miriana Rando

[Signature]

Simone Lomonte

[Signature]

Michela Tadeo

Articolo 6

1. I Soci possono essere espulsi o radiati dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando, con la loro condotta, costituiscano un ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

TITOLO III – PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE – BILANCIO SOCIALE

Articolo 7

Il patrimonio -Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b. da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c. dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 8;
- d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 8

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Roberto De Luca

RL

Roberto De Luca

Miriam Ravid-

Sombrando Carmelo

Lauro

Maria Tadeo

Articolo 6
L'Assemblea di scopo di cui è designazione del patrimonio
all'Associazione è costituita da 5 costituenti
tutto minore necessario per il conseguimento dello scopo
della vigilanza, che costituisce il fondo patrimoniale di cui è responsabile
anche per tutti che trascurano i propri doveri con l'Associazione
tali beni mobili e immobili di proprietà della cassa o che possono essere
quelli da loro in dotazione
re economica elencate nel successivo articolo 6
tali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
all'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e per
l'acquisto di beni civili, solidali e di utilità sociale
l'Associazione, anche indiretta, di cui è avente la gestione, tutti i beni
l'attività di ricerca, lavoro e collaborazioni con gli enti
il proprio patrimonio nel caso di ricorso o di ogni altra ipotesi di
attività del
che è data
e a più
e a più

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE - BILANCIO SOCIALE

Articolo 7
L'Assemblea di scopo di cui è designazione del patrimonio
all'Associazione è costituita da 5 costituenti
tutto minore necessario per il conseguimento dello scopo
della vigilanza, che costituisce il fondo patrimoniale di cui è responsabile
anche per tutti che trascurano i propri doveri con l'Associazione
tali beni mobili e immobili di proprietà della cassa o che possono essere
quelli da loro in dotazione
re economica elencate nel successivo articolo 6
tali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
all'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e per
l'acquisto di beni civili, solidali e di utilità sociale
l'Associazione, anche indiretta, di cui è avente la gestione, tutti i beni
l'attività di ricerca, lavoro e collaborazioni con gli enti
il proprio patrimonio nel caso di ricorso o di ogni altra ipotesi di
attività del
che è data
e a più
e a più



Articolo 8
L'Assemblea di scopo di cui è designazione del patrimonio
all'Associazione è costituita da 5 costituenti
tutto minore necessario per il conseguimento dello scopo
della vigilanza, che costituisce il fondo patrimoniale di cui è responsabile
anche per tutti che trascurano i propri doveri con l'Associazione
tali beni mobili e immobili di proprietà della cassa o che possono essere
quelli da loro in dotazione
re economica elencate nel successivo articolo 6
tali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
all'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e per
l'acquisto di beni civili, solidali e di utilità sociale
l'Associazione, anche indiretta, di cui è avente la gestione, tutti i beni
l'attività di ricerca, lavoro e collaborazioni con gli enti
il proprio patrimonio nel caso di ricorso o di ogni altra ipotesi di
attività del
che è data
e a più
e a più

Handwritten signature or stamp in the bottom left corner.

Handwritten signature or stamp in the bottom center.

Articolo 9

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, in collaborazione con il tesoriere se nominato, per l'approvazione dall'Assemblea ordinaria, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
4. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Gli organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Segretario;
 - Tesoriere;
 - Organo di controllo;
 - Organo di revisione.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11

L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o pubblicato sul sito internet della stessa.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Roberto De Luca

[Signature]

[Signature]

Miriana Ravide

Leonardo Comodo

Arturo Triolo

Articolo 2

Il bilancio di esercizio è il bilancio sociale

La società con i suoi soci

In materia il Consiglio Direttivo deve prendere alla formazione del

bilancio, in collaborazione con il tecnico se nominato, per l'approvazione

del bilancio, entro il 15 gennaio, la cui chiusura dell'esercizio

finisce con l'approvazione o del bilancio o della relazione di gestione

il 15 e 31 del 1917 e della relazione di gestione

che è tenuto nel caso a modi previsti dall'art. 14 del 1917

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Gli organi sociali

L'Assemblea

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario

Il Tesoriere

Il Controllo

Il Revisione

La società sono guidati. A compimento degli organi sociali, ad eccezione di

coloro 30 almeno 5 del 1917, che siano in possesso dei requisiti

del Codice civile, come 2, non può essere affidato alcun compito

che spetti esclusivamente agli organi sociali, per l'attività gestita

entro della società.

Articolo 11

La presidenza della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

La presidenza della società è affidata al Presidente della società

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 14

L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

Gabriele De Luca
R *RL*

M. P. G. pin
Miriam Rende

Sommarolo Comolli
Leo Pano
Atilio Troc

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da un minimo di tre a un massimo di nove componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

4. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17

Il Segretario

1. Il segretario svolge compiti di natura amministrativa, inoltre si occupa della stesura di verbali che riguardano l'attività assembleare dell'Associazione.

2. Il ruolo di Segretario è compatibile con le altre cariche sociali.

Gabriele De Luca

[Signature]

[Signature]

Lombardo Carmine

Miriana Ravolo

[Signature]

Attilio Tasso



Articolo 18

Il tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, nonché predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere su espressa delega del Presidente può aprire conti correnti bancari e postali garantendone la regolare e corretta gestione.
3. Predispone i bilanci per la relativa approvazione e ne cura l'esecuzione.
4. Custodisce le scritture contabili o ne delega la custodia a soggetto legittimato.
5. Coordina la gestione amministrativa dell'Associazione, l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali ove previsti.
6. Il ruolo di Tesoriere è compatibile con le altre cariche sociali.

Articolo 19

L'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20

L'Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa

Stefano De Luca
[Signature]

[Signature] *Lombardo Carmelo*
Miriana Ravide *[Signature]*
Atilio Trucolo

Articolo 18

Il Tesoro

1. Il Tesoro della Società è costituito dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari posseduti dalla Società, nonché dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari che la Società ha a disposizione per l'esecuzione delle sue attività.
2. Il Tesoro è amministrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, che sono responsabili della gestione del Tesoro e ne assicurano la sicurezza.
3. Il Tesoro è costituito dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari posseduti dalla Società, nonché dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari che la Società ha a disposizione per l'esecuzione delle sue attività.
4. Il Tesoro è amministrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, che sono responsabili della gestione del Tesoro e ne assicurano la sicurezza.
5. Il Tesoro è costituito dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari posseduti dalla Società, nonché dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari che la Società ha a disposizione per l'esecuzione delle sue attività.
6. Il Tesoro è amministrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, che sono responsabili della gestione del Tesoro e ne assicurano la sicurezza.

Articolo 19

Il Bilancio

1. Il Bilancio della Società è costituito dal Bilancio di Stato e dal Bilancio di Gestione, che sono redatti annualmente e approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Bilancio di Stato è redatto in conformità con le disposizioni della Legge n. 112 del 1975, che stabilisce le norme per la redazione del Bilancio di Stato delle Società per Azioni.
3. Il Bilancio di Gestione è redatto in conformità con le disposizioni della Legge n. 112 del 1975, che stabilisce le norme per la redazione del Bilancio di Gestione delle Società per Azioni.
4. Il Bilancio della Società è approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, che sono responsabili della gestione del Bilancio e ne assicurano la correttezza.
5. Il Bilancio della Società è costituito dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari posseduti dalla Società, nonché dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari che la Società ha a disposizione per l'esecuzione delle sue attività.
6. Il Bilancio della Società è amministrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, che sono responsabili della gestione del Bilancio e ne assicurano la sicurezza.

Articolo 20

Il Patrimonio

1. Il Patrimonio della Società è costituito dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari posseduti dalla Società, nonché dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari che la Società ha a disposizione per l'esecuzione delle sue attività.
2. Il Patrimonio della Società è amministrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, che sono responsabili della gestione del Patrimonio e ne assicurano la sicurezza.

Articolo 21 - MODIFICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 22

Il Patrimonio

1. Il Patrimonio della Società è costituito dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari posseduti dalla Società, nonché dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari che la Società ha a disposizione per l'esecuzione delle sue attività.
2. Il Patrimonio della Società è amministrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, che sono responsabili della gestione del Patrimonio e ne assicurano la sicurezza.
3. Il Patrimonio della Società è costituito dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari posseduti dalla Società, nonché dalle somme di denaro e dai valori mobiliari e immobiliari che la Società ha a disposizione per l'esecuzione delle sue attività.
4. Il Patrimonio della Società è amministrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, che sono responsabili della gestione del Patrimonio e ne assicurano la sicurezza.



destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo o del Segretario se nominato. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 23

Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento che potrà essere adottato dall'Associazione.

Articolo 24

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Gabriele De Luca

Z. h

Ugo Gino

Lombardolamelo Zindaro

Enrico

M. Rina Ravid- Attilio Tardo

Sclerostoma

bioagglutination of cells.

Registrazione di Atto Privato

Il 07/02/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXX , serie 3 , numero 109

data di stipula: 07/02/2025

ident.vo telematico: TXX25L000109000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DLCGRL03R29F158I

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97141520839	DLCGRL03R29F158I			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: